

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FLORA SCULCO
RECANTE:
"PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI ACCESSO TRA UOMINI E DONNE ALLE
CARICHE ELETTIVE REGIONALI"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a garantire nel sistema elettivo regionale calabrese il principio di equilibrio di entrambi i generi, ormai consolidato nella giurisprudenza europea e costituzionale e presente nella maggior parte degli Statuti regionali e degli enti locali, nei Consigli e nelle Giunte delle autonomie territoriali, nonché delle Regioni.

Tale misura rappresenta una priorità imprescindibile per ragioni di democrazia e di civiltà giuridica e sociale, anche in considerazione dell'esito delle ultime consultazioni elettorali che hanno visto giungere agli scranni consiliari della Regione Calabria solo tre donne compresa la Governatrice. La proposta, peraltro, attua pienamente i principi di cui agli artt. 3, 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122 Cost., nonché il comma 2 dell'art. 38 dello Statuto regionale, secondo cui *"La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"*. Inoltre, si pone in linea con la legge 215/2012 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), nonché con il novellato art. 35, comma 3 bis, dello Statuto che introduce la misura minima del 30% per la rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale. Tale proposta di legge quindi novella la l.r. 1/2005, in modo che anche la Regione Calabria assicuri *"pari opportunità tra donne e uomini"* (art. 51 Cost.) e che il sistema elettorale calabrese promuova *"la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"* (art. 117, settimo comma, Cost.).

Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che introduce *"...una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione"* (Corte cost. sent. n. 4/2010).

In particolare, l'art. 1 modifica il comma 6 della l.r. 1/2015 introducendo una percentuale di rappresentanza minima di genere nelle liste dei candidati. In ciascuna lista, a pena di inammissibilità nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

L'art. 2 modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 1/2005 prevedendo che, in caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

L'art. 3 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali.

L'art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente legge, novellando la legge elettorale regionale, reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Tuttavia, si è provveduto a fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 4, comma 1 della presente legge "anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziata in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime".

L'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziata nel Bilancio di previsione 2020, di cui alla legge regionale 13/2015 della Regione Calabria, per le finalità già indicate nelle disposizioni della presente legge sono allocate alla missione 0107 Programma 07, finalizzate alle spese per le Consultazioni popolari, tra cui le spese per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 1

(Modifica art. 1 l.r. 1/2005)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente: "6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, in ogni lista circoscrizionale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina."

1 bis. All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 è aggiunto il comma 6 quater:

6 quater. "In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio".

Art. 2

(Modifica art. 2 l.r. 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, il periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa." è sostituito dal periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza."

Art. 3

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dall'articolo 2.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione.



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
	Nessuna			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Totale				0

F.to
Flora Sculco